

N. 27/3 R.G.V.G.



**CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE EQUA RIPARAZIONE**

La corte, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:

dott. Benedetta Orsetta	Thellung	De Courtelary
presidente		
dott. Rosanna	Scirè Risichella	
consigliere rel.		
dott. Raffaele	Toselli	
consigliere		

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 27/3 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2013, posto in decisione all'udienza in camera di consiglio del 18 novembre 2013

TRA

IL RICORRENTE, elettivamente domiciliato in Roma, via Andrea Doria n. 16/C, presso lo studio dell'avv. Consolato Mafri, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Trunfio per procura a margine del ricorso

- RICORRENTE -

E

IL RESISTENTE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende

- RESISTENTE -

OGGETTO: equa riparazione (legge 24 marzo 2001, n. 89)

Letto il ricorso depositato in data 20 febbraio 2013, ai sensi ai sensi dell'art. 5-ter l. 24 marzo 2001, n. 89 al fine di impugnare il decreto emesso - da questa Corte in forma monocratica - in data 23 gennaio 2013,

depositato il 25 gennaio 2013, di rigetto del ricorso ex artt. 2 e 3 stessa legge proposto in data 24 dicembre 2012 per ottenere l'equa riparazione per la violazione della durata del termine ragionevole del processo;

Verificata la regolarità della notifica del ricorso al Ministero della Giustizia e preso atto della regolare costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente con comparsa di costituzione del 18 maggio 2013 con la quale si chiede il rigetto del ricorso;

Sentita la parte ricorrente;

premesso che il decreto emesso in data 23 gennaio 2013, in questa sede opposto, aveva respinto l'istanza del [redacted] con la quale lo stesso chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale per l'abnorme durata del procedimento relativo al processo civile contro esso [redacted] instaurato presso il Tribunale di Avellino con ricorso depositato il 5 novembre 1999 dalla moglie [redacted] per sentir dichiarare la separazione personale dal coniuge con le conseguenti statuizioni di natura patrimoniale, processo definito solo con sentenza dell'8 giugno 2007, depositata il 14 gennaio 2008 (che escludeva l'assegno di mantenimento in favore della moglie, alla quale il [redacted] "medio tempore" aveva corrisposto un assegno mensile in ossequio alle determinazioni adottate dopo l'udienza presidenziale);

osservato che il decreto impugnato aveva motivato il rigetto dell'istanza rilevando che la domanda del ricorrente (che già aveva conseguito, con decreto di questa Corte depositato in data 15 dicembre 2010, il riconoscimento dell'equa riparazione per il danno non patrimoniale subito per la lungaggine del processo civile presupposto) comportava una frazionabilità del suo credito nei confronti del Ministero della Giustizia, frazionabilità vietata dalla normativa vigente, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità;

Ritenuto che con l'opposizione la difesa del [redacted] rileva che la Corte d'Appello nel pregresso decreto depositato il 15 dicembre 2010 non si era pronunciata sulla istanza del [redacted] di equa riparazione anche per danni patrimoniali pur espressamente formulata, sì che non poteva parlarsi di violazione del principio dell'infrazionabilità della domanda dato che la domanda stessa sarebbe stata frazionata non per volontà della parte bensì per volontà del Giudice (e comunque nel rinunziare agli atti in Cassazione il [redacted] aveva fatto riserva di riproporre la domanda);

Rilevato che, anche a prescindere dal fondamento dei rilievi addotti dall'opponente in ordine alla insussistenza d'un frazionamento della domanda (dato che in realtà la rinunzia agli atti del ricorso in Cassazione avverso la decisione di questa Corte del dicembre 2010 era conseguenza della proposizione fuori termine del ricorso medesimo) è comunque assorbente la considerazione che i danni patrimoniali nel caso in esame non erano risarcibili in quanto il danno lamentato dal [redacted] non era un danno da ritardo ma era attinente al merito della causa (dovendo semmai il [redacted] agire in via civile per conseguire la ripetizione dell'indebito nei

confronti della moglie);

Ritenuto conseguentemente che il decreto vada confermato e che comunque sussistano buoni motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

PQM


Conferma il decreto emesso da questa Corte in composizione monocratica in data 23 gennaio 2013 nei confronti di

Dichiara compensate tra le parti le spese processuali.

Roma 18 novembre 2013


IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Rosanna Scire Rischella



IL PRESIDENTE

Thellung De Courtelary B.O.



Depositato in Cancelleria



Roma, il

25 MAR 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Adriana Basile

